

## **DELIBERAZIONE 16 APRILE 2019**

**155/2019/R/GAS**

### **DEFINIZIONE DEL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE DI CORRISPONDENZA TRA UTENTE DEL BILANCIAMENTO E PUNTO DI RICONSEGNA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1061<sup>a</sup> riunione del 16 aprile 2019

#### **VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme per il mercato comune interno del gas naturale;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (di seguito: decreto-legge 47/14);
- il decreto ministeriale 24 giugno 2002;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04) come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas) come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2013, 382/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 382/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2014/ R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2015, 418/2015/R/com (di seguito: deliberazione 418/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 102/2016/R/com (di seguito: deliberazione 102/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 466/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 466/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2017, 850/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 850/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 77/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2018, 515/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 515/2018/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 14 ottobre 2016, 570/2016/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 570/2016/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 20 luglio 2017, 544/2017/R/com (di seguito: documento per la consultazione 544/2017/R/com);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 590/2017/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 590/2017/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 114/2018/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 114/2018/R/gas).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 129/2010 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente Unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e di riconsegna e dei dati identificativi dei clienti finali, e che le direttive per lo sviluppo del SII e per la gestione dei flussi informativi fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati siano stabilite dall’Autorità;
- in tale prospettiva, l’Autorità ha intrapreso un percorso di centralizzazione dei processi e dei flussi informativi nell’ambito del SII, approvando con la deliberazione 296/2014/R/gas, le disposizioni funzionali alla costituzione iniziale del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) per il settore del gas naturale;
- successivamente, a seguito dell’implementazione del processo di voltura contrattuale nell’ambito del SII, disciplinato dalla deliberazione 102/2016/R/com, con il documento per la consultazione 544/2017/R/gas l’Autorità ha espresso i propri orientamenti in merito a un’organica e complessiva revisione del quadro della regolazione in materia di esecuzione di un contratto di vendita; in particolare tali orientamenti riguardano, tra gli altri:
  - a) le disposizioni in materia di rapporti contrattuali con gli operatori di rete, funzionali all’esecuzione del contratto con il cliente finale, con particolare riferimento al contratto di distribuzione, di bilanciamento e alla regolazione

- funzionale alla corretta individuazione nella filiera dei soggetti esercenti servizi energetici;
- b) le procedure del processo di *switching* e aggiornamento della controparte commerciale nell'ambito del SII;
  - c) la riforma degli istituti di cessazione amministrativa e l'attivazione dei servizi di ultima istanza;
- nell'ambito della riforma delineata, come peraltro già prospettato anche nel documento per la consultazione 570/2016/R/gas, è stato ipotizzato l'abbinamento di ciascun punto di riconsegna della rete di distribuzione (di seguito anche: PdR) ad un unico utente del bilanciamento (di seguito anche: UdB), al fine di semplificare i rapporti commerciali tra diversi soggetti della filiera, con conseguente efficientamento delle procedure di *settlement*;
  - gli operatori hanno, in via generale, accolto con favore gli orientamenti delineati nel documento per la consultazione 544/2017/R/eel, con particolare riferimento ai rapporti contrattuali con gli operatori di rete, funzionali all'esecuzione del contratto con il cliente finale, e all'attivazione dei servizi di ultima istanza;
  - al documento per la consultazione 544/2017/R/com hanno fatto seguito la deliberazione 850/2017/R/gas, che ha ridefinito il contenuto informativo dei dati costituenti il RCU e la deliberazione 77/2018/R/gas che ha riformato il processo di *switching* nel settore gas;
  - in particolare, con la deliberazione 850/2017/R/gas l'Autorità ha previsto l'ampliamento del contenuto informativo del RCU nell'ottica, *in primis*, di semplificare gli scambi informativi funzionali alla risoluzione contrattuale, alla messa a disposizione dei dati funzionali all'inizio della fornitura e all'attivazione dei servizi di ultima istanza gestiti nei processi di voltura e *switching* nell'ambito del SII;
  - oltre all'ampliamento del contenuto informativo del RCU, la deliberazione 850/2017/R/gas ha definito le tempistiche per il caricamento dei dati in esito all'esecuzione della prestazione di attivazione della fornitura, secondo le modalità e i termini di cui alle Specifiche tecniche definite dal Gestore del SII; tale caricamento è necessario in quanto la prestazione di attivazione della fornitura non viene attualmente gestita a livello centralizzato nell'ambito del SII, a cui viene inviato l'esito della prestazione per l'aggiornamento del RCU;
  - la medesima deliberazione 850/2017/R/gas ha previsto che nel RCU siano associati per ciascun PdR alcuni campi specifici in cui vengano evidenziate le informazioni relative all'UdB, al trattamento del punto di riconsegna ai fini del bilanciamento nonché alla capacità di trasporto; e che le relative modalità di caricamento e aggiornamento, nonché le disposizioni funzionali all'accreditamento degli utenti del bilanciamento al SII, siano stabilite con successivo provvedimento;
  - con la deliberazione 77/2018/R/gas, l'Autorità ha definito le modalità di esecuzione dello *switching* attraverso il SII, riformando la regolazione attualmente vigente e confermando gli orientamenti delineati nel documento per la consultazione 544/2017/R/com, con particolare riferimento all'implementazione nell'ambito del SII delle procedure di *switching*, aggiornamento della controparte commerciale, risoluzione contrattuale, attivazione dei servizi di ultima istanza e alla rilevazione e

messa a disposizione dei dati di misura nei casi di cambio fornitore, prevedendo modalità e tempi di entrata in operatività tali da consentire un'adeguata transizione;

- in particolare, le disposizioni funzionali all'esecuzione di un contratto di fornitura concluso con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di riconsegna attivo, contenute nell'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/gas, prevedono che la richiesta di *switching* che l'utente della distribuzione associato alla nuova controparte commerciale è tenuto a presentare al SII contenga, tra le altre, l'informazione relativa ai dati identificativi dell'UdB associato al PdR.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 72/2018/R/gas è stata approvata la nuova regolazione in tema di *settlement gas* che entrerà in vigore il 1 gennaio 2020 e che prevede la centralizzazione di alcune attività in precedenza nella responsabilità delle imprese di distribuzione nell'ambito del SII;
- nel documento per la consultazione 590/2017/R/gas, cui ha fatto seguito la predetta deliberazione, è stato prospettato, altresì, di servirsi del SII per una semplificazione della matrice di corrispondenza, come ad oggi vigente, a vantaggio dell'identificazione per ciascun PdR dei soggetti responsabili dei prelievi nelle diverse parti della filiera, ossia utente della distribuzione (di seguito anche: UdD) e UdB; questo in quanto tale corredo informativo, messo a disposizione del RdB, consente di svolgere agevolmente le diverse attività del *settlement* incrementando la trasparenza a beneficio dello sviluppo del mercato al dettaglio.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il documento per la consultazione 114/2018/R/gas, l'Autorità ha espresso i propri orientamenti con riferimento alla revisione di due processi tra loro correlati: il processo di mappatura dei rapporti commerciali tra UdB e utente della distribuzione e il processo di conferimento della capacità di trasporto ai punti di riconsegna della rete di trasporto interconnessi con impianti di distribuzione e ai relativi punti di uscita;
- con riferimento al processo di mappatura dei rapporti commerciali tra UdB e UdD, è stato ulteriormente evidenziato che l'associazione univoca di un PdR ad un UdB, da realizzarsi attraverso la gestione centralizzata del SII, come nel settore elettrico, semplifica notevolmente la gestione di diversi processi connessi tra loro a vario titolo: *settlement*, *switching* e conferimento della capacità ai punti di uscita della rete di trasporto e ai *city gate*;
- in particolare, nel citato documento, è stato delineato un diverso assetto delle responsabilità rispetto all'articolata disciplina vigente, e precisamente che:
  - il SII nell'ambito del RCU gestisca anche l'anagrafica degli UdB;
  - attraverso il SII, che già oggi associa univocamente ciascun punto di prelievo al relativo UdD, sia gestito anche l'abbinamento tra UdD e UdB, in modo che sia

- univocamente identificato per ciascun cliente finale, sia l'UdD che l'UdB che indirettamente lo fornisce;
- le imprese di distribuzione, le imprese di trasporto, gli UdB e gli UdD, assumano la responsabilità tecnica di implementare opportuni flussi informativi bidirezionali con il SII, da quest'ultimo definiti, funzionali all'aggiornamento del RCU;
  - le imprese di distribuzione e le imprese di trasporto mantengano la responsabilità di verificare la sussistenza delle condizioni che consentono l'instaurarsi e il mantenersi di un rapporto contrattuale fra UdD e UdB;
- l'assetto prospettato presenta i seguenti vantaggi:
    - contenimento dei rischi e dei costi delle garanzie in quanto consente la verifica preventiva e puntuale che l'UdB disponga delle coperture necessarie alla fornitura richiesta;
    - riduzione del costo di bilanciamento, in quanto consente all'UdB di stimare con maggiore precisione i prelievi che deve fornire, e dei costi contrattuali della filiera, grazie alla maggiore trasparenza che tale metodologia garantisce;
    - semplificazione della filiera commerciale e di processi collegati, quali ad esempio la sostituzione dell'UdB in seguito allo *switching* e l'attivazione dei servizi di *default*;
    - possibilità di automatizzare la gestione dei conferimenti e delle transazioni di capacità di trasporto;
    - rendere omogenea la pratica del settore gas con quella del settore elettrico;
  - le osservazioni pervenute al documento per la consultazione 114/2018/R/gas, con riferimento a questo tema, sono state in generale favorevoli all'identificazione univoca dei rapporti commerciali all'interno della filiera;
  - è stato in particolare evidenziato che il nuovo processo di mappatura UdB-UdD, per il quale risulta propedeutico l'accreditamento da parte degli utenti del bilanciamento al SII e la gestione dei contratti da parte di quest'ultimo, semplifichi e migliori la gestione dei processi commerciali e di *settlement*;
  - con riferimento ai flussi informativi è stata segnalata la necessità di approfondire i profili di responsabilità degli utenti e del SII per la corretta gestione degli stessi, favorendo la qualità e la trasparenza informativa in relazione alle motivazioni sottostanti le variazioni di associazione ai punti di riconsegna e l'affidabilità in termini di performance degli strumenti informativi messi a disposizione degli operatori.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 249/2012/R/gas, come successivamente modificata e integrata, l'Autorità ha definito le disposizioni volte a garantire il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi presso i punti di riconsegna del sistema di trasporto in assenza del relativo utente;
- in particolare, la deliberazione 382/2013/R/gas ha integrato la deliberazione 249/2012/R/gas specificando che rientrano nella fattispecie di cui al comma 2.1,

- lettera a) della deliberazione 249/2012/R/gas - ossia la non identificazione di un utente del bilanciamento responsabile dei prelievi per mancato conferimento di capacità sul punto di riconsegna della rete di trasporto - anche le situazioni di disequilibrio dovute alla mancata costruzione della filiera commerciale sullo specifico punto di interconnessione con la rete di distribuzione;
- in dettaglio, la deliberazione 249/2012/R/gas prevede che il servizio di *default* trasporto si attivi:
    - a) nel caso di intervenuta risoluzione anticipata del contratto di trasporto;
    - b) nel caso di punti di riconsegna per i quali non è stata conferita capacità, ivi compresi i casi di assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all'articolo 21 del TISG, e non è ancora avvenuta la relativa discatura;
  - con riferimento al caso di cui alla lettera b) del punto precedente, diversamente dal caso di cui alla lettera a) del punto precedente, la deliberazione 382/2013/R/gas ha disposto, al fine di prevenire eventuali comportamenti opportunistici da parte degli UdD, che i servizi di ultima istanza su rete di distribuzione si attivino sempre e comunque a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di avvio del servizio di *default* trasporto;
  - in particolare, nell'ambito delle condizioni di erogazione del servizio, di cui al comma 6.1bis della deliberazione 249/2012/R/gas, si prevede che, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, l'impresa di distribuzione risolverà il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso, ai sensi 12.1 lettera c), punto ii.), della deliberazione 138/04 e il SII provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza, ai sensi del Titolo III, dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la deliberazione 515/2018/R/gas, l'Autorità ha definito le disposizioni funzionali all'accreditamento degli utenti del bilanciamento al SII prevedendo che il Responsabile del Bilanciamento e le imprese di trasporto si interfaccino con il SII, al fine di fornire le informazioni necessarie alla corretta identificazione di tali nuovi soggetti non appena finalizzata la sottoscrizione dei contratti di bilanciamento e trasporto e, analogamente, a comunicare tempestivamente al SII la risoluzione dei suddetti contratti.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- confermare gli orientamenti delineati nel documento per la consultazione 114/2018/R/gas, con particolare riferimento all'implementazione nell'ambito del SII del nuovo assetto delle responsabilità in merito alla mappatura dei rapporti tra UdB e UdD e alla relazione di corrispondenza tra UdB e PdR;
- individuare modalità operative di esecuzione del processo di aggiornamento della relazione di corrispondenza tra UdB e PdR nell'ambito del SII, riformando la

regolazione attualmente vigente e prevedendo modalità e tempi di entrata in operatività tali da consentire un'adeguata transizione;

- prevedere che la data di decorrenza dell'aggiornamento della relazione di corrispondenza tra UdB e PdR debba coincidere con il primo giorno del mese, in analogia quanto attualmente previsto con riferimento al processo di *switching*; analogamente, prevedere che la richiesta di aggiornamento della relazione di corrispondenza debba essere trasmessa dall'UdD al SII entro il giorno 10 del mese antecedente la data di decorrenza, ovvero limitatamente ai casi di attivazione o disattivazione di un PdR, dal giorno di attivazione o disattivazione;
- prevedere che l'UdB abbia la possibilità di dissociarsi dai PdR per i quali è presente una relazione di corrispondenza e di confermare o meno una relazione di corrispondenza proposta dall'UdD attraverso il SII;
- prevedere che il SII, per ciascuna richiesta di associazione dell'UdB ad un PdR, verifichi che la capacità di trasporto convenzionale complessiva risultante dall'associazione del PdR all'UdB non ecceda il limite di capacità consentita all'utente in relazione alle garanzie presentate;
- rimandare a successivo provvedimento le disposizioni funzionali a consentire:
  - il primo popolamento e l'aggiornamento del dato costituente il RCU “C.8 – capacità di trasporto convenzionale”, nonché le modalità di messa a disposizione del dato agli utenti del bilanciamento; e conseguentemente,
  - la verifica sul limite di capacità di trasporto convenzionale consentita all'utente da parte del SII;
- stabilire che, transitoriamente fino all'implementazione del processo di verifica sul limite di capacità di cui al precedente alinea, il SII e il Responsabile del Bilanciamento definiscano gli scambi informativi automatizzati funzionali a consentire al SII di verificare l'associabilità dell'utente del bilanciamento al punto di riconsegna;
- prevedere che, in caso di assenza di una relazione di corrispondenza valida, il SII comunichi le informazioni relative al PdR al Responsabile del Bilanciamento e alle altre imprese di trasporto ai fini dell'attivazione del servizio di *default* trasporto a partire dal primo giorno del mese successivo;
- in esito al nuovo assetto delle responsabilità in merito alla relazione di corrispondenza tra UdB e PdR, uniformare le condizioni di erogazione del servizio di *default* trasporto, prevedendo che in caso di attivazione del servizio di *default* trasporto in caso di assenza di una relazione di corrispondenza si applichino disposizioni analoghe a quanto previsto nei casi di risoluzione anticipata del contratto di trasporto;
- in particolare, in caso di assenza di una relazione di corrispondenza valida, qualora l'utente della distribuzione non identifichi l'utente del bilanciamento responsabile dei prelievi presso il punto di riconsegna per il quale è stato attivato il servizio di default trasporto entro il termine previsto per la richiesta di attivazione del FUI, di cui al comma 8.1 dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com:

- i. l'impresa di distribuzione dovrà risolvere anticipatamente il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso, ai sensi del comma del comma 12.1 lettera c), punto ii.) della deliberazione 138/04;
- ii. il SII dovrà provvedere ad attivare i servizi di ultima istanza, ai sensi del Titolo III, dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- prevedere una fase di primo popolamento del dato costituente il RCU "F.1 – utente del bilanciamento" di cui all'Allegato A alla deliberazione 850/2017/R/gas in relazione ai punti di riconsegna in esso censiti al fine di consentire l'allineamento del RCU fino all'entrata in vigore delle disposizioni funzionali all'aggiornamento della relazione di corrispondenza tra UdB e PdR;
- prevedere che transitoriamente, nelle more della gestione delle procedure di attivazione della fornitura nell'ambito del SII, gli utenti della distribuzione, nella comunicazione inviata al SII per il popolamento dei dati costituenti il RCU di propria competenza a seguito dell'attivazione della fornitura siano tenuti a comunicare al SII anche i dati identificativi dell'UdB da associare al PdR.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- prevedere che le disposizioni funzionali all'aggiornamento della relazione di corrispondenza tra UdB e PdR trovino applicazione in via sperimentale, senza effetti sulle attività di *settlement*, a decorrere dal 1 novembre 2019 e in via ufficiale a decorrere dal 1 dicembre 2019, con riferimento alle relazioni di corrispondenza valide dal 1 gennaio 2020;
- a tal fine prevedere che il Gestore del SII pubblichi le Specifiche Tecniche entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e che, entro il medesimo termine, il Gestore del SII definisca con il Responsabile del Bilanciamento e le altre imprese di trasporto gli scambi informativi automatizzati funzionali a consentire al SII di verificare l'associabilità dell'utente del bilanciamento al punto di riconsegna;
- prevedere che la fase di primo popolamento trovi applicazione a partire dal mese di ottobre 2019 e che il Gestore del SII pubblichi le procedure entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- prevedere che le richieste di *switching* per cambio fornitore presentate dall'utente della distribuzione al SII a decorrere dal 1 ottobre 2019, come disciplinato dalla deliberazione 77/2018/R/gas, debbano contenere anche i dati identificativi dell'utente del bilanciamento da associare al PdR, senza effetti sulle attività di *settlement* prima dell'1 gennaio 2020;
- definire con separato provvedimento le modifiche al TISG funzionali all'attuazione della presente deliberazione;
- modificare la deliberazione 249/2012/R/gas con riferimento alle condizioni di erogazione del servizio di *default* trasporto nei confronti degli utenti della



distribuzione in caso di assenza di una relazione di corrispondenza valida tra UdB e PdR;

- modificare la deliberazione 850/2017/R/gas con riferimento al caricamento dei dati costituenti il RCU da parte degli utenti della distribuzione a seguito dell'attivazione della fornitura;
- modificare il TIVG con riferimento all'identificazione dell'assenza di una relazione di corrispondenza di cui all'Allegato A al presente provvedimento

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Disposizioni funzionali all'aggiornamento della relazione di corrispondenza tra utente del bilanciamento e punto di riconsegna della rete di distribuzione*

- 1.1 Sono approvate le disposizioni funzionali all'aggiornamento della relazione di corrispondenza tra utente del bilanciamento e punto di riconsegna della rete di distribuzione, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione.

### **Articolo 2**

*Modifiche alla deliberazione 850/2017/R/gas*

- 2.1 La deliberazione 850/2017/R/gas è modificata come segue:

- a) all'Articolo 5, comma 5.2 lettera c), le parole “dato F.4 di cui alla *Tabella A*” sono sostituite dalle parole “dati F.1 e F.4 di cui alla *Tabella A*”.

### **Articolo 3**

*Modifiche alla deliberazione 249/2012/R/gas*

- 3.1 La deliberazione 249/2012/R/gas è modificata come segue:

- a) all'Articolo 2, comma 2.1 lettera a), le parole “all'articolo 21 del TISG” sono sostituite dalle parole “all'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas”;
- b) all'Articolo 3, comma 3.1 lettera b) e comma 3.2 lettera b), le parole “all'articolo 21 del TISG” sono sostituite dalle parole “all'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas”;
- c) all'Articolo 6, il comma 6.1bis è sostituito dal seguente:

“6.1bis Il SII, per i casi di attivazione del servizio di *default* per assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas, entro 1 giorno lavorativo dalla data di cui ai commi 16.2 e 16.3 dell'Allegato A alla deliberazione

- 155/2019/R/gas, comunica a ciascun utente della distribuzione, di cui al comma 2.2, lettera b) e all'impresa di distribuzione interessata, che:
- a) non risulta identificato l'utente del bilanciamento responsabile dei quantitativi consegnati all'utente della distribuzione presso il dato punto di riconsegna della rete di distribuzione per assenza di relazioni di corrispondenza valide ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas;
  - b) la continuità dei prelievi è garantita dall'impresa maggiore di trasporto nell'ambito del servizio di *default* trasporto, specificando la data da cui il servizio decorre;
  - c) il servizio è erogato secondo condizioni definite dall'Autorità, specificando le condizioni economiche, di cui al comma 6.2;
  - d) il servizio ha natura transitoria ed è finalizzato a garantire la sola sicurezza del sistema nel periodo strettamente necessario per le azioni descritte alla successiva lettera e);
  - e) qualora l'utente della distribuzione non identifichi l'utente del bilanciamento responsabile dei predetti prelievi presso il citato punto di riconsegna entro il termine previsto per la richiesta di attivazione del FUI, di cui al comma 8.1 dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com:
    - i. l'impresa di distribuzione dovrà risolvere anticipatamente il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso, ai sensi del comma del comma 12.1 lettera c), punto ii.) della deliberazione 138/04;
    - ii. il SII provvede ad attivare i servizi di ultima istanza, ai sensi del Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com;
  - f) l'adempimento delle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito del servizio di *default* trasporto costituisce condizione di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, con la conseguenza che l'eventuale inadempimento dell'utente della distribuzione, decorsi 12 mesi dallo scadere dei termini di pagamento dell'ultima fattura inerente il periodo di erogazione del servizio di default ai sensi del comma 12.1, lettera b) della deliberazione 138/04, comporta la risoluzione di tutti i contratti di distribuzione eventualmente conclusi dall'utente.”;
- d) all'Articolo 7, comma 7.1 lettera a), le parole “all'articolo 21 del TISG” sono sostituite dalle parole “all'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas”;

- e) all'Articolo 12, comma 12.2 lettera a) e comma 12.4, le parole "all'articolo 21 del TISG" sono sostituite dalle parole "all'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas".

#### **Articolo 4** *Modifiche al TIVG*

4.1 Il TIVG è modificato come segue:

- a) all'Articolo 1, comma 1.1, è aggiunta la seguente definizione: "**deliberazione 155/2019/R/gas** è la deliberazione 16 aprile 2019, 155/2019/R/gas";
- b) all'Articolo 31, comma 31.2 lettera c), le parole "ai sensi dell'articolo 21 del TISG" sono sostituite dalle parole "di cui all'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas";
- c) all'Articolo 32, comma 32.2 lettera d), le parole "ai sensi dell'articolo 21 del TISG" sono sostituite dalle parole "di cui all'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas";
- d) all'Articolo 35bis, comma 35bis.2 lettera a) punto i4), le parole "ai sensi dell'articolo 21 del TISG" sono sostituite dalle parole "di cui all'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas".

#### **Articolo 5**

##### *Disposizioni per il primo popolamento del dato costituente il RCU relativo all'utente del bilanciamento*

- 5.1 Le disposizioni di cui al presente articolo sono funzionali al primo popolamento del dato costituente il RCU "F.1 – utente del bilanciamento" di cui all'Allegato A alla deliberazione 850/2017/R/gas in relazione ai punti di riconsegna in esso censiti e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'Articolo 1.
- 5.2 Entro il 18 ottobre 2019, ciascun utente della distribuzione, secondo le modalità e i termini di cui alle procedure definite dal Gestore del SII, è tenuto a comunicare il dato "F.1 – utente del bilanciamento" di cui all'Allegato A alla deliberazione 850/2017/R/gas, con riferimento a tutti i punti di riconsegna nella propria titolarità nel mese in corso, senza effetti sulle attività di settlement.
- 5.3 Entro 2 giorni lavorativi dalla trasmissione del dato di cui al precedente comma 4.2, il Gestore del SII provvede a comunicare a ciascun utente del bilanciamento l'elenco dei punti di riconsegna per cui è presente una relazione di corrispondenza, con l'indicazione per ciascun punto di riconsegna dei seguenti dati costituenti il RCU:
- a) dati identificativi dell'UdD;
  - b) codice REMI;
  - c) codice PdR;
  - d) consumo annuo;
  - e) profilo di prelievo standard;

f) tipologia di trattamento.

5.4 Entro 3 giorni lavorativi dalla trasmissione dei dati di cui al precedente comma 4.3, ciascun utente del bilanciamento è tenuto a comunicare al Gestore del SII, secondo le modalità e i termini di cui alle procedure da quest'ultimo definite, la conferma o il rifiuto delle relazioni di corrispondenza prospettate.

5.5 Entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al precedente comma 4.4, il Gestore del SII aggiorna il RCU con il dato relativo all'utente del bilanciamento per ciascun punto di riconsegna e provvede a comunicare a ciascun utente della distribuzione l'elenco delle relazioni di corrispondenza confermate e l'elenco delle relazioni di corrispondenza rifiutate.

## **Articolo 6**

### *Disposizioni transitorie e finali*

6.1 Il Gestore del SII, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, pubblica le procedure per il primo popolamento del dato costituente il RCU "F.1 – utente del bilanciamento" di cui all'Allegato A alla deliberazione 850/2017/R/gas per ciascun punto di riconsegna, prevedendo anche modalità di popolamento massivo per utente del bilanciamento.

6.2 Il Gestore del SII, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, pubblica le Specifiche Tecniche funzionali all'aggiornamento della relazione di corrispondenza tra utente del bilanciamento e punto di riconsegna della rete di distribuzione e definisce, con il Responsabile del Bilanciamento e le altre imprese di trasporto, gli scambi informativi automatizzati funzionali a consentire al SII di verificare l'associabilità dell'utente del bilanciamento al punto di riconsegna.

6.3 Le disposizioni di cui:

– agli Articoli 1 e 2 trovano applicazione:

- i. in via sperimentale, senza effetti sulle attività di *settlement*, a partire dal 1 novembre 2019, con riferimento alle relazioni di corrispondenza valide dal 1 dicembre 2019, ad eccezione della verifica di cui ai commi 8.1, lettera d), 10.1, lettera b) e 13.1, lettera b), dell'Allegato A al presente provvedimento;
- ii. in via definitiva, a partire dal 1 dicembre 2019, con riferimento alle relazioni di corrispondenza valide dal 1 gennaio 2020, ad eccezione della verifica di cui ai commi 8.1, lettera d) e 10.1, lettera b) e 13.1, lettera b), dell'Allegato A al presente provvedimento;

– agli Articoli 3 e 4 trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2020;

– all'Articolo 5 trovano applicazione a partire dal mese di ottobre 2019.

6.4 Sono definite con separato provvedimento le modifiche al TISG funzionali all'attuazione della presente deliberazione.

6.5 Sono rimandate a successivo provvedimento le disposizioni funzionali a consentire:

- il primo popolamento e l'aggiornamento del dato costituente il RCU "C.8 – capacità di trasporto convenzionale", nonché le modalità di messa a disposizione del dato agli utenti del bilanciamento;
- la verifica di cui ai commi 8.1, lettera d), 10.1, lettera b) e 13.1 lettera b) dell'Allegato A al presente provvedimento;

6.6 A decorrere dal 1 ottobre 2019, le richieste di switching presentate dall'utente della distribuzione al SII, ai sensi del Titolo III, dell'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/gas, devono contenere i dati di cui al comma 7.3, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/gas, senza effetti sulle attività di settlement prima dell'1 gennaio 2020.

6.7 Transitoriamente, fino all'implementazione del processo di verifica di cui ai commi 8.1, lettera d), 10.1, lettera b) e 13.1 lettera b), dell'Allegato A al presente provvedimento, il Gestore del SII definisce con il Responsabile del bilanciamento e le altre imprese di trasporto gli scambi informativi semplificati funzionali a dare evidenza al SII, compatibilmente con le tempistiche previste per le attività di cui all'Articolo 14, dell'Allegato A alla presente deliberazione, dei REMI per i quali gli utenti del bilanciamento hanno disponibilità di capacità al termine delle procedure di acquisizione e transazione della medesima.

6.8 La presente deliberazione, nonché la deliberazione 249/2012/R/gas, la deliberazione 850/2017/R/gas e il TIVG, come risultanti dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, è pubblicata sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

16 aprile 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*